

TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI

composto dai magistrati:

Dott.ssa Maria Mura	Presidente, relatore
Dott.ssa Isabella Delitala	Giudice
Dott. Mario Farina	Giudice

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 4260 del Registro della Volontaria giurisdizione per l'anno 2014, promosso da:

*****, nato a ***** il *****, residente in ***** ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Rosalia Pacifico, che lo rappresenta e difende per procura speciale apposta a margine del ricorso

ricorrente

contro

***** nata a Cagliari il *****, qui residente ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. *****, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione, ammessa al Patrocinio a spese dello Stato in virtù di delibera del *****

Resistente

e con l'intervento del Pubblico Ministero.

intervenuto per legge

Con ricorso depositato in cancelleria il 6 giugno 2014, il signor ***** ha domandato la modifica del decreto emesso da questo Tribunale il 14 aprile 2014, con il quale era stato stabilito l'affidamento condiviso delle due figlie minori, con loro domiciliazione prevalente presso la madre e previste determinate modalità di visita tra loro ed il padre. Il decreto aveva, poi, stabilito che egli contribuisse in ragione di 1500,00 euro mensili al mantenimento delle minori ed assegnato alla resistente il domicilio coniugale.

A sostegno della richiesta di modifica ha dedotto, quanto all'aspetto economico, che le retribuzioni percepite nei mesi immediatamente successivi al decreto del Tribunale - che aveva accertato una media retribuiva annuale di circa 3990.00 euro mensili - erano in realtà inferiori, attestandosi intorno ai 3000,00 euro.

Inoltre, ulteriore motivo che imporrebbe la riduzione dell'assegno stabilito in quella sede, è costituito dal fatto che sulla sua retribuzione graverebbero una serie di oneri restitutori di importi erogati a seguito di prestiti contratti con alcune finanziarie, ed inoltre di essere tenuto a pagare un canone locatizio di 500,00 euro.

Tanto precisato, ha chiesto la riduzione dell'importo stabilito, a circa 500.00, e, in sede di precisazione delle conclusioni, si è dichiarato disponibile a corrispondere un assegno di 800,00 euro mensili.

Si è costituita la signora ***** la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda sul rilievo che non sarebbero state dedotte delle circostanze, sopravvenute rispetto a quelle presenti al momento della decisione. Ha evidenziato che la situazione economica è già stata esaminata compiutamente dal Tribunale e che, ai fini della riduzione dell'assegno, non si possono certo considerare solamente alcune mensilità successive all'emanazione del decreto, dovendo invece svolgersi un'analisi di un periodo di tempo più lungo.

Nel corso del procedimento, è stato emanato un decreto provvisorio, facendo applicazione analogica e costituzionalmente orientata dell'art. 710 cpc: si è così ridotto a 1200,00 euro l'assegno posto a carico del *****.

Infine, istruito il procedimento mediante produzioni documentali e l'interrogatorio formale della *****, il collegio si è riservato di decidere, a seguito del deposito di note conclusive autorizzate.

Preliminarmente si richiamano le considerazioni già sviluppate nel decreto, emesso in via provvisoria, laddove si è ritenuta l'applicabilità, pur nel silenzio legislativo, dell'art. 710 cpc per le ragioni diffusamente articolate in quel provvedimento, al quale, per questo aspetto, si rimanda.

Tanto premesso, è opportuno altresì richiamare brevemente i presupposti ai quali il legislatore e la giurisprudenza formatasi sulla norma, subordina la possibilità di agire ai sensi dell'art. 710 cpc.

Come è noto, la norma condiziona il diritto di richiedere una modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione o di divorzio, al sopravvenire di circostanze modificative dell'assetto patrimoniale e/o personale esistente al momento di emanazione dei provvedimenti dei quali si domanda la modifica.

E' dunque onere della parte che agisca per la modifica allegare e dimostrare il mutamento frattanto intervenuto.

Nel caso di specie, il *****, agendo ad appena due mesi dopo l'emanazione del

decreto, ha chiesto la modifica dell'entità dell'assegno stabilito a suo carico per il mantenimento delle figlie minori, allegando il fatto che, contrariamente a quanto ritenuto nel decreto - alla cui stregua era stata tenuta in considerazione una sua retribuzione media di 3900,00 euro mensili e stabilito un assegno di 1200,00 euro - egli in realtà, nei mesi immediatamente successivi avrebbe percepito una retribuzione media di circa 3000/3200.00 euro al mese.

E' opportuno ricordare brevemente, che il decreto dell'aprile 2014 si era basato essenzialmente su quanto emergente da due CUD prodolti dal *****: in particolare, quello relativo all'anno di imposta 2012, attestava una retribuzione mensile di 1935,50 euro, importo addirittura inferiore rispetto a quanto dichiarato dallo stesso *****, a dimostrazione che non tutte le voci retributive entrano a far parte del CUD. Nello stesso decreto era stato evidenziato che la conferma di tale considerazione era data dal fatto che negli estratti conto prodotti erano registrati degli accrediti costanti di importo sensibilmente maggiore. Sulla base di tale rilievi e della verifica incrociata tra CUD e dati dell'estratto conto era stata ritenuta una retribuzione media, appunto, pari ad euro 3994.00 mensili.

Per altro, già in quella sede era stato considerato il canone di locazione sopportato dal ***** e pari a 500,00 euro mensili, mentre non era stata detratta nessuna ulteriore spesa, in assenza di prova.

Tanto precisalo, è altresì importante ricordare che il ***** ha agito ai sensi dell'art. 710 cpc sostenendo che le retribuzioni percepite successivamente al provvedimento in oggetto, sarebbero inferiori rispetto alla media considerata.

In proposito, si osserva che il ricorrente si è limitato a produrre le buste paga relative all'anno 2014; non ha invece prodotto le dichiarazioni reddituali dell'anno in questione ed anche del 2015, delle quali è sicuramente in possesso.

Ha, inoltre, prodotto due contratti di finanziamento, in realtà stipulati nel 2011: quest'ultimo rilievo consente di ritenere che non di circostanza sopravvenuta si tratti, ma di circostanza non documentata (come ritenuto nel decreto del 2014) nel corso del procedimento conclusosi nell'aprile del 2014.

Si tratta, in ogni caso, di finanziamenti già esistenti al momento in cui il tribunale ha adottato la decisione e dei quali, tra l'altro, uno - quello che prevede una rata di restituzione di 227,00 euro mensili - già estinto.

L'importo del canone mensile di 500.00 euro era stato già considerato dal tribunale, per cui esso non può considerarsi nuova circostanza.

Altresì relative a situazioni già esistenti rispetto al momento di emanazione del decreto del 2014 sono i finanziamenti allegati già in quella sede, ma non dimostrati, e

documentati in questo procedimento. Tuttavia, anche a voler considerare gli importi relativi si osserva: il finanziamento SAVA contratto il ***** prevedeva una rata restitutoria pari a 223.50 euro, ma non si ha la prova che esso sia tuttora in corso e che il ***** provveda alla relativa restituzione. Il finanziamento Fineco, erogato il *****, prevedeva la restituzione in 48 rate, per cui esso è sicuramente estinto. Infine il finanziamento FGA Capital spa, che prevede delle rate restitutorie di 227,00 euro ciascuna si estinguerà nel 2018. Vi è da evidenziare, in ogni caso, che non si conosce la ragione del finanziamento contratto, che potrebbe anche non esser stata un'esigenza della famiglia e, in quanto tale, non rilevante nella considerazione dei redditi netti del *****.

Deve, inoltre, ribadirsi che la dimostrazione dell'allegata modifica delle condizioni reddituali non può concretarsi nella produzione delle buste paga relative ad un anno, ma avrebbe imposto - come detto - la produzione delle dichiarazioni reddituali di un intero anno di imposta, onere questo non assolto dal ricorrente.

Se pure, infine, si fosse voluto tener conto del reddito mensile medio, quale risultante dalle buste paga prodotte e relative all'anno 2014, si sarebbe pervenuti ad un reddito mensile netto 3315, da cui, detratto l'importo del canone mensile pari a 500.00 euro, residuerebbe un importo di 2588.

Per queste ragioni, il Tribunale ha disposto, con provvedimento del 21 febbraio 2016, la produzione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2013, 2014 e 2015, proprio perché un arco temporale siffatto consente la ricostruzione attendibile del dato reddituale medio.

Le produzioni richieste sono state effettuate ed esse consentono di accertare un reddito mensile medio relativo alle tre annualità considerate pari ad euro 2232 (il reddito netto mensile è di 2401,94, di euro 2131.91, di euro 2162,28, riferito alle mensilità rispettivamente degli anni 2015, 2014 e 2013; reddito netto, a sua volta, ottenuto attraverso la sottrazione dal reddito da lavoro dipendente, dell'imposta IRPEF, delle addizionali regionali e comunali, sia saldi che acconti).

Non è stato dimostrato in alcun modo che esistano ulteriori redditi non indicati nelle Certificazioni Uniche ovvero nel CUD, per cui deve ritenersi che la retribuzione effettivamente percepita sia quella rappresentata nelle relative dichiarazioni.

Alla stregua della retribuzione effettivamente percepita, sicuramente inferiore a quella considerata allorché era stato emanato il decreto del Tribunale in data 14 aprile 2014, si ritiene che - detratte le spese sopportate dal ***** per il canone di locazione - importo equo per il mantenimento delle due figlie minori conviventi con la madre sia quello di 850,00 al

mese.

L'equità dell'importo così stabilito è confermata dalla circostanza che le parti erano assai prossime a raggiungere un accordo sull'entità dell'assegno, non concluso per una differenza davvero di poco conto (l'una aveva proposto 800,00 euro e l'altra aveva chiesto il versamento di 900,00 euro mensili).

Oltre all'assegno così determinato, il signor ***** è tenuto a rimborsare il 70% delle spese straordinarie affrontate per le bambine: anche su questo versante le parti hanno individuato in modo condiviso le spese da ascrivere in questa categoria, considerando quali spese straordinarie quelle sanitarie non coperte dal SSN, le spese per cure odontoiatriche, per l'acquisto di occhiali o lenti a contatto; spese relative all'istruzione, tasse scolastiche, libri di inizio anno scolastico, spese per lo sport, per lo studio di una lingua straniera, per saggi e manifestazioni, per le tasse e rette di iscrizione relative, per viaggi per motivi di studio e scolastici.

Le ragioni della decisione, l'accordo sostanziale quasi raggiunto, determinano la compensazione tra le parti delle spese processuali.

Per questi motivi

Il Tribunale,

accoglie il ricorso proposto dal signor ***** e, modificando il decreto in data 14 aprile 2014, determina in 850,00 mensili l'assegno posto a suo carico per il mantenimento delle figlie minori conviventi con la madre; egli, è, inoltre, tenuto al rimborso in ragione del 70% delle spese straordinarie, previamente concordate - salva l'urgenza di provvedere - secondo l'indicazione dettagliata contenuta in parte motiva, alla quale si rimanda per la individuazione della categoria di spese straordinarie.

Dichiara compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio civile del Tribunale, il 30 giugno 2016.

Il Presidente, estensore

(dr.ssa Maria Mura)